

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MARTINO GAETANO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato

Seduta del 31 luglio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scadenza, fissata al 31 luglio 1953, dei diritti « casuali » percepiti dai dipendenti dei Dicasteri finanziari e della Corte dei conti (con esclusione dei magistrati), impone che si proceda ad una nuova disciplina della materia, non essendo più ormai lecito, anche per gli impegni che il Governo ha assunto nel corso della discussione che portò all'ultima legge di proroga, procrastinare oltre la questione.

La materia da disciplinare, per altro, non può essere limitata ai « casuali » sopraindicati, ma deve essere necessariamente estesa a tutti i diritti, proventi e compensi, comun-

que denominati, istituiti a carico dei cittadini e di Enti, per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. La vastità assunta dal fenomeno, specialmente in questi ultimi anni, impone che si addivenga ad una unitaria disciplina, onde por fine alle gravi sperequazioni in atto.

Il riordinamento della materia non può che svolgersi in tre direzioni:

a) sceverare anzitutto tra diritti, proventi, compensi ora percepiti a carico dei cittadini e di Enti quelli che corrispondono ad un effettivo servizio reso in particolare a questi ultimi e nell'esclusivo o prevalente

loro interesse, e quelli che, al contrario, sono richiesti per un servizio pubblico di interesse collettivo; se, infatti, i primi possono avere una qualche giustificazione, non altrettanto può dirsi per gli altri;

b) disciplinare, sotto il profilo formale, la procedura da seguire per la percezione di tali somme, le quali non potranno che affluire al bilancio dello Stato, quali tributi speciali;

c) determinare infine la posizione del personale beneficiario di tali proventi particolari, con riferimento specifico alle norme che saranno emanate per il riordinamento e miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

In previsione della ricordata scadenza, ed in applicazione di tali linee direttive, il Governo aveva provveduto all'elaborazione di un disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 15 luglio, ed attribuito dal Presidente alla Commissione finanze e tesoro in sede legislativa. Tale Commissione ha iniziato l'esame di quel disegno di legge, ma, per la sovrabbondanza del lavoro legislativo inerente ad una serie di provvedimenti altrettanto urgenti, non ha potuto condurre a termine l'esame stesso, mentre si è ormai giunti alla immediata vigilia della scadenza medesima. Pertanto, al fine di non lasciare la materia non disciplinata col sopravvenire del 1° agosto e di evitare gli inconvenienti scaturiti in passato in altre analoghe occasioni, il Governo, riscontrato il persistere degli estremi di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, ha ritenuto doversi far ricorso, per la disciplina della materia, al decreto-legge.

Il testo del decreto, pur seguendo sostanzialmente, come era logico, le linee direttive del disegno di legge precedente, se ne discosta in più punti, avendo il Governo voluto tener conto di taluni rilievi che in seno alla Commissione finanze e tesoro erano stati formulati nelle prime discussioni. Essenziale tra tali innovazioni è il mutamento del criterio adottato per identificare i diritti da conservare in vigore.

Nel citato disegno di legge, in relazione alle direttive su esposte, e sulla base delle indagini svolte al riguardo, si prendeva come criterio differenziale un criterio puramente temporale, facendo riferimento alla data del 1° novembre 1937, sulla base della constatazione che nel corso di quell'anno ebbe a verificarsi la prima notevole frattura nel sistema abbastanza razionale fino ad allora seguito, sia dal punto di vista oggettivo, attraverso

un aumento delle « voci » di tariffa che davano luogo alla percezione dei compensi, sia dal punto di vista soggettivo, attraverso la estensione delle categorie dei percipienti.

Adottandosi tale criterio si dava ossequio anche alla direttiva stabilita dal Senato della Repubblica, che, votando la legge delega per il nuovo statuto degli impiegati dello Stato, inseriva tra i criteri (articolo 2, n. 14) anche la revisione degli assegni, proventi ed indennità di cui si tratta, colla direttiva di « conservare », in tutto o in parte, quelli che, per *costante tradizione*, risultino giustificati da prestazioni o funzioni di carattere speciale.

Senonché, in sede di esame particolareggiato dei singoli diritti, è emerso che in qualche caso, sia pur limitato e marginale, anche per qualche diritto sorto posteriormente al 1937 militavano ragioni sostanzialmente identiche a quelle di diritti di antica origine: tipico il caso dei proventi attribuiti al personale degli Uffici tecnici erariali in relazione alla disposizione con la quale — regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664 — venne a tali uffici affidata la prima conservazione del catasto terreni. Questi proventi sono in tutto identici a quelli riscossi *ab antiquo* dal personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette che prima del 1938 adempivano al servizio catastale, sicché, uguali essendo i servizi prestati, sarebbe stato non razionale fare al personale, solo perchè appartenente ad uffici diversi, un diverso trattamento.

Pertanto nel presente testo si è ritenuto preferibile, pur restando nell'ordine di idee in precedenza adottato, sostituire al puro richiamo temporale una elencazione tassativa dei diritti mantenuti in vigore, contenuta in apposite tabelle, alle cui voci, che sono per la massima parte quelle in vigore al 1° novembre 1937, è stato apportato qualche ritocco per tener conto del diverso costo dei servizi in relazione al mutato valore della moneta, senza, tuttavia, pervenire ad una vera e propria rivalutazione. Inoltre sono state fatte pochissime aggiunte solo per la ricordata assoluta identità di fondamento con quelle anteriori alla data suddetta.

Si è ritenuto, tuttavia, di mantenere in vita, limitatamente ai contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954, la ritenuta del 3 per mille sui mandati di pagamento, istituita con la legge 17 luglio 1951, n. 557.

È chiaro infatti che coloro i quali vantano crediti verso lo Stato, per forniture, appalti e simili, ed in favore dei quali vengono emessi mandati di pagamento, hanno già tenuto conto di tale ritenuta nella determinazione

del prezzo, onde una immediata abolizione non sarebbe stata giustificata. La ritenuta stessa, peraltro, non è dovuta quando i mandati si riferiscono a pagamenti che hanno una causa particolare, e che sono diretti ad Enti pubblici; si tratta di esenzioni che si aggiungono a quelle che la legge citata e quelle successive di modifica avevano già previsto in ragione appunto dell'oggetto del pagamento o del soggetto in favore del quale questo viene disposto.

Le somme così riscosse costituiscono in sostanza dei tributi speciali, affluiscono naturalmente al bilancio dello Stato, e per essi si istituisce un apposito capitolo nel bilancio dell'entrata. Analogamente appositi capitoli nei singoli bilanci della spesa vengono istituiti per le corresponsioni al personale per i titoli di cui si dirà qui di seguito.

Appare chiara la garanzia che per tutti deriva dalla adozione di questo sistema, la cui assoluta necessità è stata autorevolmente segnalata nel noto Messaggio del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne la posizione del personale beneficiario dei diritti in questione, è essenziale la distinzione tra il personale degli uffici che percepiscono diritti conservati in vigore e quello degli uffici i cui diritti vengono soppressi. È per altro comune a tutti la direttiva fondamentale, in virtù della quale il trattamento economico complessivamente goduto al 31 luglio 1954 non debba subire decurtazioni.

Il personale delle categorie e degli uffici per i quali i diritti continuano ad essere riscossi, partecipano al relativo riparto, ma l'ammontare di esso non potrà superare la metà dello stipendio base attualmente goduto. In relazione al principio su enunciato, per altro, se i proventi riscossi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54 hanno superato mensilmente tale limite, la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

Analogamente, mediante corresponsione di un assegno personale, ragguagliato alla media delle somme mensilmente riscosse nell'ultimo esercizio finanziario, si provvede per quei dipendenti che percepivano diritti ora soppressi. Integrando l'originaria formulazione del progetto, si è parlato nell'articolo 3 e nell'articolo 4 di somme riscosse dal personale o ad esso spettanti nell'ultimo anno, in relazione al suo grado e al suo gruppo, al fine di evitare che, eventualmente, il fatto di una mancata riscossione, per cause indipendenti dalla volontà dell'impiegato (ad esempio aspettativa), possa determinare ri-

flessi a lunga scadenza a carico dell'impiegato stesso, facendogli perdere il diritto all'assegno personale o diminuendone l'entità.

Occorre qui chiarire che, ferme ed irripetibili restando le somme percepite per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1954, a far tempo dal 1° agosto 1954 l'assegno personale così corrisposto è soggetto al riassorbimento con i miglioramenti economici da corrispondersi in virtù delle norme che saranno emanate in sede di riordinamento del trattamento economico dei dipendenti statali. Se così non fosse, verrebbe a costituirsi una ulteriore situazione di privilegio di questo personale rispetto agli altri dipendenti dello Stato, e il riordinamento economico, fulcro del quale è la perequazione fra tutti i dipendenti, rimarrebbe allo stato puramente intenzionale. L'assegno personale di cui si tratta, soggetto al riassorbimento, costituisce, quindi, di fatto, anticipazione del nuovo trattamento: è giusto, perciò, che di tale anticipazione si tenga debito conto nel momento stesso in cui si dovranno corrispondere gli arretrati dovuti dal 1° agosto 1954 al momento dell'effettiva erogazione. Le relative modalità saranno determinate nelle norme sopra richiamate.

Tuttavia, venendo incontro a rilievi formulati in sede di discussione parlamentare, si è ritenuto opportuno stabilire già nell'odierno decreto il principio della gradualità del riassorbimento, cui si provvederà, in occasione di ogni miglioramento di carattere generale od individuale, in modo che almeno un terzo dell'importo dei miglioramenti stessi non sia valutato ai fini del riassorbimento.

Eccezione ai principi così fissati fanno le disposizioni che regolano la posizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quello delle conservatorie dei registri mobiliari. Per i primi, infatti, si è provveduto con recentissima legge, che, anche attraverso la determinazione di un limite massimo della quota unitaria dei proventi, risponde sostanzialmente alla linea qui seguita. I secondi si trovano in una posizione, anche sotto l'aspetto giuridico, tutt'affatto particolare; epperò per essi si giustifica la adozione di una autonoma disciplina, cui si provvede con altro decreto-legge.

Nell'articolo 7 si stabiliscono le norme particolari per l'applicazione del decreto nel caso della motorizzazione civile, dovendosi dare una disciplina a se stante alla materia dei diritti di trasferta del personale di quegli ispettorati, che vengono regolati determi-

nando una cifra fissa per ogni operazione compiuta fuori della sede degli ispettorati stessi.

Con l'articolo 8 vengono stabilite le modalità di ripartizione tra il personale dei diritti mantenuti in vigore, richiedendo al-

l'uopo il concerto del Ministero interessato colla Presidenza del Consiglio e col Ministero del tesoro.

Con l'articolo 10, infine, si provvede ad indicare la copertura della spesa, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.

Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 31 luglio 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile;

Decreta:

ART. 1.

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto.

La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V, e 1, titolo X, dell'allegato F, della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi od indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonché ai mandati od ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

ART. 2.

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione « Tributi speciali, diritti e compensi ».

ART. 3.

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'articolo 1, continua a fruire dei diritti medesimi, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennità di funzioni e con l'assegno perequativo.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente la metà dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito, secondo le modalità che saranno stabilite con le disposizioni riguardanti il riordinamento e il miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, più dei due terzi del miglioramento stesso.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

ART. 4.

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto, a decorrere dal 1° agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-54, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennità di funzione e con l'assegno perequativo.

Si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 3.

ART. 5.

Nulla è innovato alla legge 9 aprile 1953, n. 226, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

ART. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

ART. 7.

Per le operazioni previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con regio decreto 8 dicembre 1935, n. 1740, e nell'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, effettuate in località diverse dalla sede degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al funzionario che procede alle operazioni compete a carico dei richiedenti, in aggiunta ai compensi spettantigli in base all'articolo 3 del presente decreto sui proventi indicati nella allegata tabella E, una indennità suppletiva, comprensiva delle spese di viaggio e di trasferta, dell'ammontare di lire 300 per ogni operazione eseguita, fermo restando il diritto di percepire invece le ordinarie indennità di trasferta qualora le operazioni abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in località diversa da quelle designate come sede di operazioni.

La gestione delle somme introitate per tale indennità suppletiva forma oggetto di rendiconto da presentarsi al Parlamento, per ciascuno esercizio finanziario, dal Ministro per i trasporti in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero stesso.

ART. 8.

Le modalità per la ripartizione fra il personale dei diritti mantenuti ai sensi del primo comma dell'articolo 1 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 9.

È abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-1955, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954.

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — MARTINO
— MATTARELLA — TAMBRONI.

Visto, il *Guardasigilli*: DE PIETRO.

TABELLA A.

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI AL MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I.

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	TARIFFE		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1. - Certificati-copia - Estratti vari: per ogni copia certificato ed estratto per la prima pagina per le pagine successive.	100	50 10	
2. - Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	150		
3. - Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo: Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	50	10	
4. - Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta	150	40	Al personale degli uffici e devoluto un terzo del diritto.
5. - Diritti per la consultazione degli atti catastali: per la prima mezz'ora per ogni ora o frazione di ora successiva	250 500		Al personale degli uffici e devoluto metà del diritto.
6. - Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle commissioni amministrative Per la prima pagina Per ogni pagina successiva	25	25 10	
7. - Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: per la prima mezz'ora o frazione per ogni ora o frazione di ora successiva	250 500		Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
8. - Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette.		100 per ogni cento articoli	

TITOLO II.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

OGGETTO	TARIFFE (Lire)	ANNOTAZIONI
1. - Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denuncia o di una bolletta di pagamento.		
a) se viene indicata la precisa data della registrazione, della denuncia o della bolletta .	25	
b) se viene indicato soltanto l'anno in cui ebbe luogo la registrazione, la presentazione della domanda o il rilascio della bolletta . .	50	
c) se non viene indicato neppure l'anno e la ricerca deve estendersi a più anni:		
per il primo anno	50	
per ogni anno successivo	25	
2. - Copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli uffici del registro, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti:		
per ogni pagina scritta col minimo di lire 50 oltre il diritto di ricerca	30	
3. - Compilazione della domanda per la voltura catastale	10	I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del catasto.
4. - Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:		
per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta col minimo di lire 60	10	
5. - Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura per ogni pagina dell'originale, riprodotta o riassunta col minimo di lire 25	10	
6. - Copia di atti pubblici o privati con firme autentiche, nonché di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura:		
per ogni pagina riprodotta o riassunta dall'originale	10	
7. - Certificato di denunciata successione rilasciato ai fini della trascrizione:		Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.
per ogni facciata scritta col minimo di lire 50	30	
8. - Certificato di definita valutazione	500	
9. - Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti:		
oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina scritta col minimo di lire 50	30	
10. - Compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunciata successione:	100	
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina	30	
11. - Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato, per ogni 100 lire	2	
12. - Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire	5	
13. - Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa Nazionale di Previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	

TITOLO III.

PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

OGGETTO	TARIFFE		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1. - Diritto fisso sui certificati copia ed estratti catastali in bollo	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	—	10	
2. - Tipi o copie di mappa da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni copia od estratto di mappa	100	—	
b) per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo	—	10	
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto.	—	5	
d) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica	—	10	
e) per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera b), in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade o di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera d) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso	—	—	
f) per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio	10	—	
3. - Copie dei quadri d'unione e fogli di insieme delle mappe, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni quadro d'unione e foglio d'insieme	100	—	
b) per ogni ettaro	—	5	
4. - Scritturazione delle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	150	—	
5. - Diritti per la consultazione degli atti catastali:			Alle personale degli uffici è devoluto metà del diritto.
per la prima mezz'ora	250	—	
per ogni ora e frazione di ora successiva	500	—	
6. - Diritto di urgenza per il rilascio entro 2 giorni dalla richiesta dei certificati, tipi, copie ed estratti di cui ai nn. 1, 2 e 3	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

TITOLO IV.
PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE

FUNZIONARI DELEGATI AI SERVIZI	SERVIZI IN DOGANA OLTRE L'ORARIO NORMALE				SERVIZI FUORI CIRCUITO DOGANALE E SERVIZI A BORDO DI NATANTI				COMPENSO MASSIMO PER OGNI GIORNATA (DALLE ORE 0 ALLE ORE 2¼) PER SERVIZI STRAORDINARI COMPIUTI DA CIASCUN FUNZIONARIO			
	Di giorno		Di notte		Di giorno		Di notte		In giorni-festivi ed in ore diurne escluse i servizi fuori il Comune	In giorni festivi o di notte e per servizio fuori del Comune	Lire	Lire
	Sino a due ore	Per ogni ora successiva	Assegno supplementivo per ogni ora	Assegno supplementivo per ogni ora	Sino a due ore	Per ogni ora successiva	Assegno supplementivo per ogni ora	Assegno supplementivo per ogni ora	Lire	Lire	Lire	Lire
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
PERSONALE DOGANALE.												
Funzionari del gruppo A e B	400	200	100	100	500	250	100	100	1.200	1.500	1.500	1.500
Funzionari del gruppo C	350	150	75	75	400	200	75	75	1.050	1.250	1.100	1.250
Commessi	250	100	50	50	300	150	50	50	750	750	900	1.050
PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.												
Ufficiali	400	200	100	100	500	250	100	100	1.200	1.500	1.500	1.500
Sottufficiali	300	125	50	50	350	175	60	60	900	900	1.100	1.100
Militi	225	75	40	40	200	125	40	40	700	700	900	900

NOTE — (1) Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi festivi fatti in dogana sono considerati come compiuti oltre l'orario normale.

(2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili accostati alle banchine di ordinario servizio e per piombamento o spionamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protraggia oltre 2 ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

(3) Per servizi con pernottazione fuori residenza è dovuto un assegno supplementare per ogni pernottazione nelle seguenti misure:
a) personale doganale: del gruppo A o B, lire 600, del gruppo C, lire 500; commessi, lire 400; b) personale della Guardia di finanza: ufficiali, lire 600; sottufficiali, lire 450; militi, lire 300.

(4) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle ore 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

(5) Per i servizi fuori del circuito doganale si considerano come ore di servizio agli effetti dell'indennità anche quelle impiegate nel viaggio.

(6) Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, eccetto che si tratti del compimento di una operazione, nel quale caso si farà il cumulo dei due periodi di servizio per stabilire la indennità dovuta. In entrambi i casi l'indennità spettante al funzionario dovrà ragguagliarsi al tempo effettivamente trascorso in servizio, cumulando, cioè quello relativo all'anticipazione con quello del prolungamento dell'orario.

(7) Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori d'orario ed operazioni fuori Comune, od operazioni in parte di giorno ed in parte di notte, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune o di notte.

(8) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

TABELLA B.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DALL'ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ**

OGGETTO	TARIFFE (Lire)	ANNOTAZIONI
TITOLO I.		
1. — <i>Servizi resi dai medici provinciali.</i>		
Rilascio di certificati a richiesta di privati	500	
TITOLO II.		
2. — <i>Servizi resi dai Veterinari provinciali</i>		
accertamenti richiesti dai privati per visite di animali e di prodotti animali sia in importazione che in esportazione con rilascio di certificato escluse le voci previste dalla tabella n. 2 annessa al testo unico leggi sanitarie, legge 27 luglio 1934, n. 1265	500	
3. — Prova della malleina agli equini di importazione, prova della tubercolina ai bovini, in importazione, se fatta fuori dell'orario di ufficio, a capo.		
per i primi 10 capi	100	
per i capi oltre i 10	50	
4. — Accertamento per il rilascio di certificati richiesti dai Paesi di destinazione per l'importazione di paglia, imballaggi, disinfezioni		
	500	

TABELLA C.

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(PERSONALE DELLA SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE STATALI D'ARTE)

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
1. — Per ogni copia di estratti e di certificati	100	Il 50 per cento è devoluto al personale delle Segreterie degli Istituti delle scuole d'arte.

TABELLA D.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
(PERSONALE DELLA CAPITANERIA DI PORTO).**

OGGETTO	TARIFFE		ANNOTAZIONI
	Ufficiali	Corpo equipaggio militare marittimo	
1. — Ammissioni a pratica di navi fuori orario.	600	150	Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda.
2. — Costituito di sanità redatto a bordo . .	400	120	Idem
3. — Visite tecnico-sanitarie alle navi	350	150	Idem
4. — Guardie ai fuochi:			
a) di giorno		50	I compensi di giorno e di notte sono orari
b) di notte		75	
5. — Visita di motoscafi e di imbarcazioni per motore		600	Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
6. — Verifica di motore per imbarcazione . .		300	Idem.
7. — Esame di abilitazione a condurre motoscafi e imbarcazioni con motore entro o fuori bordo		600	
8. — Spese inerenti alle operazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7		150	

TABELLA E.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI
ISPETTORATO GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI
IN CONCESSIONE**

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
1. - a) visita e prova di automobili, compressori stradali, rimorchi, motocarrozette in servizio pubblico, prova pratica di conducenti non allievi di scuole ufficialmente riconosciute	600	
b) visita e prova di motocicli, motocarrozette e motocarri di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi	250	
2. - Esame di allievi delle scuole ufficialmente riconosciute; esami orali di conducenti non allievi delle scuole stesse	300	
3. - Per le visite e prove ed esperimenti di revisione e controllo le misure di cui ai nn. 1 e 2 sono ridotte alla metà	—	
4. - Determinazioni e verifiche della potenza dei motori in ogni caso	150	
5. - Spese inerenti alle operazioni relative ai nn. 1, 2, 3 e 4: per ogni operazione relativa agli autoveicoli per ogni operazione relativa ai motoveicoli.	200 100	
6. - Visita di motoscafo o di imbarcazione per motore	600	Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
7. - Verifica di motore per imbarcazione	300	Id.
8. - Esame di abilitazione a condurre motoscafi e imbarcazioni con motore entro o fuori bordo	600	
9. - Spese inerenti alle operazioni relative ai nn. 6, 7 e 8	150	